# Quota 100 cumulabile con il reddito del socio non lavoratore

## **L’incumulabilità sussiste laddove vi sia una connessione tra i redditi percepiti e lo svolgimento di un’attività lavorativa**

Con l’[art. 14](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=17773&IDArticolo=464684&IDSrc=100) del DL 4/2019 è stata introdotta – in via sperimentale per il triennio 2019/2021 – una nuova misura di carattere pensionistico denominata “**Quota 100**”, che consente l’accesso anticipato alla pensione per coloro che hanno almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi.

Uno degli aspetti di maggior criticità che caratterizzano l’anticipo pensionistico in argomento è sicuramente costituito dall’**incumulabilità** del relativo assegno con i redditi da lavoro eventualmente percepiti dal pensionato.
Secondo quanto disposto dall’art. 14 comma 3 del DL 4/2019, infatti, la pensione anticipata c.d. “Quota 100” non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della prestazione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Come si può evincere da tale disposizione, l’incumulabilità tra l’anticipo pensionistico in questione ed altri redditi sussiste laddove vi sia una connessione tra questi ultimi e lo svolgimento di un’**attività lavorativa**.
Nell’ipotesi di un pensionato “Quota 100” che al contempo risulta essere anche socio non lavoratore di srl, percependo da quest’ultima unicamente **reddito di impresa**, tale connessione non sussiste, in quanto il pensionato in questione non presta in tale contesto alcuna attività lavorativa effettiva.

È da ritenere, pertanto, che in tale ipotesi non si possa delineare un’**incompatibilità** tra il predetto reddito di impresa e la pensione “Quota 100”.
Sulla questione, è intervenuto lo stesso INPS che, con la circ. n. [117/2019](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaPrassi/Testo.aspx?ID=316198&IDSrc=100), ha riportato un **elenco** tassativo dei redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione in argomento.
Tra questi, l’Istituto previdenziale ha espressamente indicato i redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non sia costituito dalla prestazione di lavoro.

Inoltre, nella citata circ. n. 117/2019 si precisa che laddove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la **dichiarazione** di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa.

In tale ipotesi, si rende noto nel documento di prassi, le Sedi territoriali dell’INPS considereranno il reddito conseguito come reddito da **capitale** e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica in questione.

*Non necessaria la cessazione del lavoro autonomo*

Inoltre, è bene ricordare che lo stesso INPS, affrontando la questione con la citata circ. n. 117/2019, ha chiarito che ai fini del conseguimento della pensione anticipata “Quota 100” è richiesta la **cessazione**del rapporto di lavoro dipendente, mentre, per i medesimi fini, non è invece richiesta la cessazione dell’attività di lavoro autonomo (ad esempio, con la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi, dall’iscrizione camerale, dagli albi professionali, con la chiusura della partita IVA, eccetera), stante la previsione normativa dell’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e non anche dell’incompatibilità della stessa con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Pertanto, in caso di svolgimento di attività di **lavoro autonomo**, fermo restando l’obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria presso la relativa gestione, i redditi eventualmente percepiti a seguito dello svolgimento della predetta attività rilevano, ai fini della incumulabilità della pensione “Quota 100”.

Infine, si ricorda che in presenza di redditi non cumulabili, il pagamento della pensione è **sospeso** nell’anno in cui sono stati percepiti i redditi da lavoro, nonché nei mesi dell’anno, precedenti quello di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi.

Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non vengono corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell’[art. 2033](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=247&IDArticolo=38204&IDSrc=100) c.c. in materia di **indebito oggettivo**, ove già posti in pagamento.